

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 930)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta dell'11 dicembre 1964 (V. Stampato n. 1858)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 dicembre 1964*

---

**Disposizioni sul servizio di copia degli atti giudiziari**

---

### DISEGNO DI LEGGE

---

**Art. 1.**

Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, e 20 dicembre 1962, n. 1719, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere

dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per 550 posti e 110 posti di dattilografo negli uffici giudiziari indetti con decreti del Ministro per la grazia e giustizia del 18 maggio 1964 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.